

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] tra:

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED], elettivamente
domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv.
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
sede in [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta procura
in atti;

CONVENUTA

La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con citazione del marzo 2019, [REDACTED] ha esposto di aver stipulato con [REDACTED]
[REDACTED] (d'ora in avanti [REDACTED]
[REDACTED]) – per quanto interessa in questo giudizio – contratto di conto corrente di corrispondenza
recante n. 100165, al quale era stata associata in data 5.6.2008 apertura di credito garantita da ipoteca,



e contratto di conto corrente di corrispondenza n. 415680, assistito da apertura di credito del 16.11.2015, in relazione ai quali, in seguito alla estinzione intervenuta il 31.3.2017, ha lamentato:

- la nullità dei vincoli contrattuali per violazione dell'art. 117, comma 8, del c.d. T.U.B., dal momento che i testi negoziali sarebbero stati sottoscritti fuori sede e, pur nondimeno, l'istituto di credito non avrebbe comprovato di aver consegnato alla società correntista i documenti informativi imposti dalla normativa a tutela della trasparenza, tra cui l'elenco dei "*principali diritti del cliente*", i "*fogli informativi*", le "*guide*" in materia di conto corrente, copia completa del regolamento pattizio e il "*documento di sintesi*";
- la usurarietà degli interessi addebitati;
- la nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, per violazione dell'art. 117, comma 4, del c.d. T.U.B., dell'art. 1284 c.c., dell'art. 1346 c.c. e degli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c.;
- la omessa ed erronea indicazione del T.A.E. e del T.A.E.G. o I.S.C.;
- l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale;
- l'annotazione di spese non pattuite, l'abusiva postergazione delle valute sugli accrediti e l'abusiva antergazione delle valute sugli addebiti;
- l'addebito di commissioni di massimo scoperto non espressamente convenute ed invalide per difetto di causa e per indeterminabilità dell'oggetto;
- la inosservanza dell'art. 118 del c.d. T.U.B. in materia di variazione delle condizioni economiche in corso di rapporto.

Tanto premesso, parte attrice ha chiesto, previo accertamento delle predette invalidità e delle illegittimità degli addebiti contestati, condannarsi la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, in via principale in misura pari ad €. 222.986,31, in via subordinata in misura pari ad €. 185.143,97 e in via ulteriormente subordinata in misura pari ad €. 310,72, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di ogni annotazione o pagamento o dalla notifica dell'atto introduttivo del procedimento.

██████████ ha altresì domandato il risarcimento del danno determinatosi in ragione della impossibilità di impiegare le somme incassate in eccedenza dall'istituto di credito in ulteriori remunerativi investimenti, per un importo non inferiore ad €. 10.000,00 o per il diverso ammontare da liquidarsi in via equitativa.



Con comparsa di costituzione e risposta del novembre 2019 si è costituita in giudizio [REDACTED]

[REDACTED], chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie.

Preliminarmente, la banca convenuta ha evidenziato come tutte le condizioni economiche dei rapporti contrattuali oggetto di causa fossero state debitamente formalizzate per iscritto e sottoscritte dalla controparte, la quale, oltretutto, aveva stipulato i testi negoziali in discorso all'intero dei locali dell'agenzia dell'istituto di credito ed aveva dato atto di aver ricevuto il foglio informativo, la copia del testo negoziale ed il documento di sintesi.

In secondo luogo, [REDACTED] ha contestato la doglianza di usurarietà, rilevando la erroneità della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori e la necessità di procedere ad indagine separata per le commissioni di massimo scoperto relative al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009.

L'istituto di credito ha ancora sostenuto la irrilevanza della eventuale omessa od erronea indicazione dell'I.S.C., stante la completezza dei dati forniti dai testi contrattuali, e, in merito all'anatocismo, ha specificato come questi ultimi avessero contemplato la condizione di reciprocità secondo quanto previsto dalla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 e dall'art. 120 del c.d. T.U.B., nel testo *ratione temporis* vigente.

La banca convenuta ha infine eccepito la infondatezza e genericità delle contestazioni relative alla validità delle commissioni di massimo scoperto ed alla violazione dell'art. 118 del c.d. T.U.B. in tema di *jus variandi* ed ha evidenziato la mancata prova di qualsivoglia danno da parte della società correntista.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la memoria n. 1 di cui alla predetta disposizione l'attrice [REDACTED], richiamando anche la propria perizia di parte prodotta in citazione, ha ulteriormente censurato i testi contrattuali oggetto di giudizio, deducendo la incompleta indicazione dei dati relativi al parametro Euribor – al quale risultavano agganciati i tassi variabili previsti - e la mancata specificazione della periodicità di applicazione e liquidazione degli interessi e della convenzione di calendario utilizzata per il loro calcolo.

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Terminate le operazioni peritali – ed all'esito dell'acquisizione di relazione integrativa disposta al fine di effettuare, come richiesto da parte attrice, ricalcolo alternativo a quello già demandato all'ausiliario con l'ordinanza del 3.2.2021 –, all'udienza di precisazione delle conclusioni il procedimento è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.



2. Le domande attoree sono solo in parte fondate, nei limiti di cui si dirà.

2.1. Orbene, con la citazione introduttiva del presente giudizio, [REDACTED] ha anzitutto chiesto condannarsi la [REDACTED] alla corresponsione di importi da ritenersi, secondo la tesi attorea, incassati indebitamente dall'istituto di credito in conseguenza delle invalidità ed illegittimità denunciate in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza recante n. 100165, al quale era stata associata in data 5.6.2008 apertura di credito garantita da ipoteca, ed in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 415680, assistito da apertura di credito del 16.11.2015 (v. le prime tre domande articolate nelle "conclusioni" di cui a pagg. 35-36 della citazione).

Essendo stata domandata espressamente la condanna dell'istituto convenuto al pagamento e fondandosi la pronuncia invocata sul carattere indebito degli addebiti operati dalla banca, l'azione promossa deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.

2.1.1. Tanto chiarito, occorre ricordare che, in conformità con il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tale domanda può essere utilmente esperita solo alla chiusura del conto corrente, in quanto solo in siffatto momento si definiscono i rapporti tra le parti ed è possibile individuare la sussistenza di posizioni di debito o di credito (v., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. Un. 2.12.2010, n. 24418).

Nel caso di specie, tutti i vincoli negoziali oggetto di causa risultano estinti in data 31.3.2017 e, dunque, anteriormente all'instaurazione della lite.

La circostanza è stata dedotta da parte attrice sin dalla citazione (v. pag. 1), è stata esplicitamente confermata dalla convenuta (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di quest'ultima) e trova specifico riscontro nell'ultimo estratto conto dei due conti correnti nn. 100165 e 415680, in cui si fa menzione – in corrispondenza della data sopra indicata - degli interessi e delle competenze di gestione maturate "fino alla chiusura" (v. pag. 80 dell'all. 1 e pag. 17 dell'all. 2 della citazione).

2.1.2. Inquadrata nei superiori termini l'azione proposta, sul piano degli oneri di allegazione e prova deve ritenersi gravante sul correntista la dimostrazione dei fatti costitutivi delle sue doglianze, dovendo lo stesso in particolare, nel denunciare la nullità delle clausole contrattuali, allegare dettagliatamente quali tra queste siano nulle e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui le voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (v., in questo senso, Trib. Milano 24.9.2013, in cui si precisa che rappresenta un vizio di allegazione il fatto che le doglianze constino di deduzioni del tutto generiche, che si risolvono in mere affermazioni di principio avulse



dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario; v. anche Trib. Crotone Sez. I 1.7.2020, n. 578).

Da tale angolo visuale, va poi ricordato che, in conformità al consolidato indirizzo del Supremo Collegio, il cliente, ove intenda agire per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (così Cass. Civ. Sez. I 2.5.2019, n. 11543; cfr. Cass. Civ. 7.5.2015, n. 9201; Cass. Civ. 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ. 23.10.2017, n. 24948).

Nel caso di specie, la società attrice ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto dei rapporti recanti n. 100165 e n. 415680 (v. all. 1 e 2 della citazione), come confermato incontrovertibilmente dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 24 e pag. 38 della consulenza tecnica d'ufficio, nonché pag. 35 e pag. 49 della stessa, in cui, per entrambi i contratti di conto corrente, si evidenzia il "*mancato riscontro di soluzione di continuità degli estratti conto*").

2.1.3. In merito agli specifici addebiti mossi dalla società attrice, non coglie nel segno la doglianza con cui quest'ultima ha lamentato la violazione degli obblighi informativi al fine di ottenere la declaratoria di invalidità delle pattuizioni negoziali.

A tal riguardo va anzitutto evidenziato che:

- in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 100165, è stato prodotto il documento di sintesi sottoscritto dal correntista (v. pagg. 5-6 dell'all. 9 della citazione), che ha altresì apposto la propria sottoscrizione anche al termine della pagina finale del testo costitutivo del rapporto contrattuale, immediatamente dopo disposizione di tale tenore: "*nel dichiarare che un esemplare del presente contratto con il relativo documento di sintesi mi/ci è stato da Voi consegnato, approvo/approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni emanate dalle Autorità creditizie, le seguenti clausole*" (v. pag. 4 dell'all. 9 della citazione);

- in relazione alla apertura di credito concessa il 5.6.2008 e garantita da ipoteca, si legge nell'atto redatto dal notaio dott. Micali in data 5.6.2008 (n. rep. 18210 e n. racc. 7394), nella premessa, che "*la Parte Correntista dichiara di essersi avvalsa del diritto di ottenere copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula della conclusione dello stesso*" e "*che il Documento di Sintesi, contenente le principali condizioni contrattuali e previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) del 4 marzo 2003, viene allegato sotto la lettera A al presente contratto*", mentre, negli artt. 2-3-4 del testo negoziale, che "*il finanziamento è regolato dalle pattuizioni infrascritte e dalle clausole contenute nel capitolato a stampa che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega a questo atto sotto la lettera B per farne parte integrante e*



sostanziale, omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti. La parte correntista dichiara di conoscere le dette clausole per averne ricevuto in precedenza copia, di accettarle e approvarle integralmente e specificatamente [...]. L'apertura di credito verrà inoltre disciplinata dalle Norme del contratto di apertura di conto corrente" – ossia del conto n. 100165 –, "norme che la Parte Correntista dichiara di avere in precedenza letto e di ben conoscere e di accettare integralmente, nessuna esclusa [...]. Dette norme, sottoscritte dai comparenti e da me Notaio, vengono allegare sotto la lettera C quale parte integrante e sostanziale del presente atto [...]. L'apertura di credito verrà pure disciplinata dalle Condizioni generali relative al rapporto banca – cliente; la Parte Correntista dichiara di avere in precedenza letto e di ben conoscere e di accettare integralmente, nessuna esclusa [...]. Dette norme, sottoscritte dai comparenti e da me Notaio, vengono allegare sotto la lettera D quale parte integrante e sostanziale del presente atto" (v. pagg. 4-5-6 dell'all. 10 della citazione);

- in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 415680, si rinviene in atti il documento di sintesi sottoscritto dal correntista (v. pagg. 1-17 dell'all. 12 della citazione), che ha altresì apposto la propria sottoscrizione nella pagina conclusiva della "lettera di apertura" alla seguente previsione: "ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative: dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto la lettera innanzi testualmente riprodotta, compreso l'unito documento di sintesi" (v. pag. 28 dell'all. 12 della citazione);

- in relazione alla apertura di credito del 16.11.2015, il testo contrattuale, comprensivo del riepilogo di tutte le più significative condizioni, reca la sottoscrizione del correntista, anche con riguardo alle seguenti disposizioni: "dichiaro/dichiariamo di aver esaminato le norme e le condizioni economiche, compresi i tassi di interesse, innanzi riportate e, condividendole integralmente, le accetto/accettiamo. Vi autorizzo/autorizziamo ad indirizzarVi il presente documento a mezzo del servizio postale, indicando come mittente il sottoscritto/sottoscritti, e dichiaro/dichiariamo di aver per rato e valido tale operato, eseguito su mio/nostro incarico"; "dichiaro/dichiariamo che la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/ci attribuito in relazione ai rapporti regolati dal contratto, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, la qualifica indicata nella prima pagina della presente lettera, sotto l'intestazione" – ossia di "clientela al dettaglio" -, "qualifica nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo. Dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che è mio/nostro diritto chiedere alla Banca la modifica di tale qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti"; "ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto dalla Banca la lettera innanzi trascritta"; "dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto dalla Banca, nella fase precontrattuale, la copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula" (v. pagg. 3-4 dell'all. 13 della citazione).



Indipendentemente da quanto sopra esposto, deve poi rilevarsi che la consegna della documentazione prevista dalla normativa a tutela della trasparenza bancaria costituisce l'oggetto di una *obbligazione* gravante sull'istituto di credito, la cui inosservanza può assumere rilievo esclusivamente ai fini della configurazione di fattispecie di responsabilità mentre non è idonea a ripercuotersi sulla validità dei vincoli negoziali.

Già con riguardo alla materia della intermediazione finanziaria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa precisione in tal senso (c.d. nullità virtuale), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità; ne consegue che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con le conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del c.d. contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (così Cass. Civ. Sez. Un. 19.12.2007, n. 26724).

I superiori principi – destinati ad assumere portata generale – sono stati confermati anche con specifico riferimento agli obblighi di informazione previsti in materia bancaria.

Il Supremo Collegio ha infatti di recente precisato che *“il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca [...]”. Ma, proprio perché svolge una funzione*



meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 22.5.2023, n. 14000).

In conclusione, ogni eventuale omissione informativa in cui dovesse essere incorsa la Banca ■■■■■ – anche ove dovesse reputarsi sussistente – non può determinare alcuna fattispecie di nullità tale da imporre l'applicazione di tassi e condizioni economiche sostitutive più vantaggiose per il cliente.

2.1.4. Del pari non condivisibile deve reputarsi la tesi attorea per la quale, da un lato, l'istituto di credito convenuto avrebbe omesso di indicare o avrebbe indicato erroneamente il T.A.E.G. o l'I.S.C. dei contratti stipulati e, da un altro lato, siffatti vizi implicherebbero la invalidità negoziale ed il ricorso ai meccanismi di sostituzione in senso più favorevole per il correntista.

Anche in tal caso va anzitutto evidenziato che il cliente risulta aver apposto la propria sottoscrizione a documenti che evidenziano con chiarezza il tasso “*effettivo*” applicato (v., con riguardo al conto corrente n. 100165, pag. 1 dell'all. 9 della citazione; v., con riguardo alla apertura di credito del 5.6.2008, pagg. 5-6 dell'all. 10 della citazione, in cui si richiamano le disposizioni del conto corrente n. 100165; v., con riguardo al conto corrente n. 415680, pag. 2 dell'all. 12 della citazione; v., con riguardo alla apertura di credito del 16.11.2015, pag. 1 dell'all. 13 della citazione e pag. 2 del medesimo allegato, in cui è altresì indicato il “*tasso annuo effettivo globale*”).

Tanto chiarito, in punto di diritto si osserva che le doglianze relative alla mancata o non corretta indicazione del T.A.E.G. o dell'I.S.C., anche qualora fondate, non si rivelerebbero tali da inficiare la clausola determinativa del tasso di interessi.

Ed infatti, i suddetti indicatori non costituiscono requisito di validità del contratto, risolvendosi in meri dati indicativi del costo complessivo del contratto, dotati di funzione informativa nell'ottica della trasparenza negoziale, e non incidono né sulla prestazione posta a carico del cliente né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definite dalle pattuizioni sottoscritte dalle parti.



Conseguentemente, l'erronea indicazione di tali parametri non si traduce in una maggiore onerosità dell'operazione, bensì nella erronea rappresentazione del suo costo, idonea, se del caso, a radicare l'insorgenza di una fattispecie risarcitoria precontrattuale a carico dell'istituto di credito.

Nel senso sopra esposto deve intendersi anche la disciplina emanata da Banca d'Italia con la circolare del 25.7.2003 - e dal C.I.C.R. con l'art. 9 della delibera del 4.3.2003, n. 283 -, nell'ambito della quale l'indicatore sintetico di costo risulta menzionato e disciplinato nella sezione dedicata alla pubblicità ed alla informazione precontrattuale, mentre non figura nella sezione volta a regolamentare i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti bancari; nella medesima direzione appare poi orientata la circolare di Banca d'Italia del 29.7.2009, per cui l'indicazione dell'I.S.C. è contemplata solo per il foglio informativo e per il documento di sintesi e non per il testo contrattuale.

Ancora, la discrasia tra I.S.C. contrattualmente indicato e T.A.E.G. verificato può determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi solo in presenza di *contratti di credito al consumo*, secondo la specifica previsione dell'art. 124 del c.d. T.U.B., vigente fino al 18.9.2010, e dell'art. 125-bis del c.d. T.U.B., vigente dal 19.9.2010.

La superiore interpretazione, fondata sull'attento esame delle disposizioni richiamate, è stata condivisibilmente fatta propria dalla giurisprudenza di merito (cfr., tra le molte, Trib. Palermo Sez. V 31.7.2020, n. 2457, per il quale la sanzione della nullità "*è prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. espressamente prevede che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi ... rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C. ... sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra I.S.C. e T.A.E.G. nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma del tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 T.U.B. e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell'I.S.C. non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito*"; v. anche Trib. Siena 21.8.2020, n. 507; Trib. Tivoli Sez. I 2.7.2021, n. 1026; già, in passato, Trib. Milano Sez. VI 26.10.2017, n. 10832).

Successivamente, nel medesimo senso si è altresì espresso il Supremo Collegio, evidenziando che "*l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali [...] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.)*



comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia [...]. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione [...]. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'I.S.C. non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra, dunque, nelle nozioni di tassi, prezzi o condizioni cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B. [...]. Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto – cui il Collegio intende dare continuità – enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G., è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. prevede che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (così testualmente Cass. Civ. Sez. I 22.5.2023, n. 14000 cit.).

Tornando al caso in esame, non ricorrono fattispecie riconducibili alla nozione di *credito al consumo*, dal momento che quest'ultima risulta agganciata alla definizione di “*consumatore*” riservata alla “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*” (v. l'art. 121 del c.d. T.U.B. vigente fino al 18.9.2010 nonché l'art. 121 del c.d. T.U.B. vigente dal 19.9.2010, unitamente all'art. 122 del medesimo testo normativo), mentre la S.I.Ba. s.r.l., oltre ad operare per ragioni manifestamente connesse alla propria *gestione di impresa*, si identifica con *persona giuridica* dotata di forma societaria.

2.1.5. Le pattuizioni dei contratti oggetto di causa preordinate alla individuazione dei tassi di interesse non possono poi reputarsi indeterminate.



In punto di diritto si osserva preliminarmente che, con orientamento costantemente ribadito, il Supremo Collegio ha affermato che *“la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi [...] è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014). Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c., u.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità (cfr. Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 6113 del 1994; Cass. n. 2765 del 1992”* (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. II 29.9.2020, n. 20555).

Ebbene, nel caso di specie:

- in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 100165, il testo negoziale sottoscritto, premesso all’art. 9.1 della Sezione I che *“la misura degli interessi riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita è indicata dalle condizioni economiche”*, precisa che *“per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile”* ed indica *“tasso per scoperto di conto. Parametro Euribor 6 mesi. Tasso per scoperto di conto. Spread 1,250. Tasso effettivo annuo per scoperto di conto”* – comprensivo, in altri termini, *“degli effetti della capitalizzazione se infrannuale”* - del *“6,387%. Tasso nominale annuo per scoperto di conto (%) 6,240 [...] Periodicità di capitalizzazione trimestrale dare”* (v. pag. 2 e pag. 1 dell’all. 9 della citazione);
- in relazione all’apertura di credito del 5.6.2008, nell’atto redatto dal notaio dott. Micali in data 5.6.2008 (n. rep. 18210 e n. racc. 7394) si legge, oltre al già ampiamente evidenziato richiamo alle *“norme del contratto di apertura di conto corrente”* n. 100165 ed alle annesse *“condizioni generali relative al rapporto banca – cliente”* (v. pagg. 5-6 dell’all. 10 della citazione: v. *supra* paragrafo 2.1.3), che *“il finanziamento è concesso ed accettato al tasso di interesse annuo del sei virgola ventiquattro per cento (6,24%) corrispondente all’Euribor Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi rilevato il 3 giugno 2008 maggiorato di uno virgola venticinque (1,25) punti percentuali. Il predetto tasso annuo – fermo restando il tasso minimo dall’ultimo paragrafo del presente articolo – formerà*



oggetto di revisione trascorso ogni semestre solare e, ferma restando la maggiorazione di una virgola venticinque punti percentuali, assumerà a riferimento l'Euribor Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi rilevato per valuta primo giorno di ogni semestre solare (primo gennaio e primo luglio) come pubblicato su *Il Sole 24 Ore* o su stampa specializzata. Le parti convengono che in mancanza di pubblicazione sul *Il Sole 24 Ore* o su altra stampa specializzata del predetto tasso di riferimento, al finanziamento verrà applicato il tasso di interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della BCE vigente tempo per tempo maggiorato di due (2) punti. Il tasso non potrà essere comunque inferiore ai tre virgola per cento (3,50%) annuo” (v. art. 6 a pagg. 6-7 dell'all. 10 della citazione; v. successive modifiche, sottoscritte per accettazione da S.I.Ba. s.r.l., nell'all. 11 della citazione, che presuppongono, per il resto, la perdurante efficacia delle precedenti pattuizioni);

- in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 415680, il testo negoziale prevede, in via unitaria, un “tasso debitore per sconfinamenti in assenza di affidamento” pari, quanto al “tasso nominale” annuo, al 16,00000%, e, quanto al “tasso effettivo” annuo – determinato “tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi” -, al 16,98586%, specificando la “periodicità di capitalizzazione di competenze trimestrale”, nonché il “divisore interessi debitori” e il “divisore interessi creditori” pari a 365 (v. pag. 2 e pag. 9 dell'all. 12 della citazione);

- in relazione alla apertura di credito del 16.11.2015 – concessa per €. 30.000,00 -, si legge: “tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso. Tasso debitore annuo indicizzato: - parametro Media Euribor 3 mesi; - valore attuale del parametro + 0,00000%; - spread + 8,00000%; tasso nominale 8,00000%; - tasso effettivo (calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi) 8,24322% [...]. Tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso. Tasso debitore annuo: - tasso nominale 16,00000%; - tasso effettivo (calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi) 16,98586% [...]. Per il tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso il valore del parametro di indicizzazione innanzi indicato del tasso di interesse viene rilevato dal quotidiano *Il sole 24 ore* ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, da altro primario foglio economico – finanziario ovvero ancora, in mancanza anche di quest'ultimo, sull'apposita pagina del circuito telematico Reuters o, in ulteriore subordine, dal circuito telematico MID. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro, le parti convengono che quest'ultimo sarà sostituito dal parametro che il mercato adotterà in sua vece oppure, in caso di impossibilità di sostituzione automatica, dal parametro che la Banca – sulla base di facoltà che le viene con questo atto specificamente attribuita dal cliente – individuerà seguendo le indicazioni desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che fossero emanati in materia. In ogni caso, il parametro sostitutivo, da comunicarsi per iscritto al cliente, non potrà comportare,



al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata. Il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore al tasso minimo indicato nel prospetto sopra riportato. Gli interessi vengono calcolati osservando il criterio dell'anno civile (365 giorni)" (v. pag. 1 e pag. 2 dell'all. 13 della citazione).

Dall'esame dei regolamenti contrattuali sopra riportati emerge come le parti abbiano specificamente concordato i tassi di interesse applicabili dall'istituto di credito, con la precisazione della periodicità della applicazione e della liquidazione nonché della incidenza complessiva della capitalizzazione.

Chiarito quanto sopra, nessun vizio si riscontra nelle clausole contemplanti il rinvio al parametro Euribor.

Come è stato segnalato, l'indice da ultimo richiamato conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato.

In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.

In proposito, com'è noto, la prevalente giurisprudenza di merito reputa irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore del predetto indice (così, Trib. Catania Sez. IV decr. 10.1.2023, n. 413, emesso all'esito di opposizione allo stato passivo fallimentare; Trib. Parma Sez. II 3.12.2021, n. 1596; Trib. Catania Sez. IV 12.10.2020, n. 3233; v. anche App. Catania Sez. I 13.7.2022, n. 1476, in cui è stata confermata integralmente la statuizione del giudice di primo grado che aveva *"evidenziato l'irrelevanza della mancata indicazione del coefficiente del divisore Euribor, posto che il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali è soddisfatto anche per relationem"*, ed è stato ribadito che *"le previsioni contrattuali inerenti alla determinazione del tasso di interesse e la stessa clausola di tasso minimo appaiono chiare e inequivoche"*).

Con specifico riguardo al caso di specie non deve oltretutto trascurarsi come anche nella materia bancaria l'interpretazione dei testi negoziali sia retta dalle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. è in primo luogo necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico.

Da tale angolo visuale si osserva segnatamente che:

- il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100165, all'art. 9.1 della Sezione I, specifica che *"per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile"*, ossia all'anno solare di 365 giorni (v. pag. 1 dell'all. 9 della citazione);



- il contratto di apertura di credito del 5.6.2008, nell'atto redatto dal notaio dott. Micali in data 5.6.2008 (n. rep. 18210 e n. racc. 7394), oltre a riportarsi alle *"norme del contratto di apertura di conto corrente"* n. 100165 ed alle annesse *"condizioni generali relative al rapporto banca – cliente"* (v. pagg. 5-6 dell'all. 10 della citazione: v. *supra* paragrafo 2.1.3), nell'art. 6 relativo alla indicizzazione mediante rinvio al parametro Euribor precisa che *"il predetto tasso annuo [...] formerà oggetto di revisione trascorso ogni semestre solare"* e che occorre avere riguardo per la rilevazione al *"primo giorno di ogni semestre solare"*, in tal modo chiaramente riferendosi all'anno solare di 365 giorni (v. pagg. 6-7 dell'all. 10 della citazione; v. le successive modifiche – *sottoscritte da S.I.Ba. s.r.l.* – nell'all. 11 della citazione, che presuppongono, per il resto, la persistente vigenza delle precedenti condizioni);

- il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 415680, pur non contemplando il richiamo all'Euribor, individua il *"divisore interessi debitori"* e il *"divisore interessi creditori"* in misura pari a 365, secondo il sistema, dunque, dell'anno civile o solare (v. pag. 9 dell'all. 12 della citazione);

- il contratto di apertura di credito del 16.11.2015 – concessa per €. 30.000,00 -, immediatamente dopo aver disciplinato in dettaglio il sistema di indicizzazione fondato sul parametro Euribor – peraltro stabilito solo per i tassi intra-fido -, chiarisce inequivocabilmente che *"gli interessi vengono calcolati osservando il criterio dell'anno civile (365 giorni)"* (v. pag. 2 dell'all. 13 della citazione).

In altri termini, l'impiego dell'indice Euribor si innesta all'interno di rapporti contrattuali nei quali, senza alcuna eccezione, risulta sistematicamente previsto il ricorso al criterio dell'anno civile o solare di 365 giorni, con l'esclusione di qualsiasi riferimento all'anno commerciale di 360 giorni (cfr. App. Torino Sez. I 24.11.2021, n. 1285, e App. Brescia Sez. I 28.3.2019, n. 558, che, nel respingere la censura di indeterminabilità del tasso contemplante rinvio al parametro Euribor, hanno reputato sufficiente la circostanza che fosse stato specificato il criterio di calcolo degli interessi corrispettivi; nel medesimo senso App. Milano Sez. III 10.2.2021, n. 439; v., infine, specialmente, Trib. Lecce Sez. II 17.11.2022, n. 3245, in cui si legge testualmente: *"la scelta, poi, tra divisore 360 o divisore 365 ... che è una modalità di calcolo ... comporta solo un più o meno favorevole sviluppo del tasso. Peraltro, non può non tenersi conto del tipo di rapporto, ossia del fatto che – nel caso di specie – si tratta di un conto corrente che si esplica nel corso dell'anno civile"* – di 365 giorni – *"e per il quale ogni tipologia di calcolo ... si veda quella della Banca d'Italia per la determinazione del T.A.E.G. ... viene effettuata utilizzando il parametro di 365 giorni. È evidente, pertanto, che il riferimento non può che intendersi alla base 365"*).



Ancora, sotto altro profilo, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Secondo la lettura fornita da una parte autorevole della dottrina e sostenuta dalla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, il criterio di ermeneutica contrattuale di cui alla citata disposizione, circa la conservazione delle clausole contrattuali dubbie, va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di un qualsiasi effetto per una clausola che può dar luogo a più conseguenze possibili, bensì nel senso che deve preferirsi l'effetto di maggiore e più sicura ampiezza sulle varie ipotesi prospettate come possibili e perciò dubbie (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 2.3.1977, n. 869; Cass. Civ. Sez. I 3.1.1970, n. 8; più di recente v. Cass. Civ. Sez. I 1.9.1997, n. 8301, per cui il principio di conservazione del contratto non comporta solo che esso o le sue singole clausole vengano interpretati nel senso in cui possano avere un qualche effetto ma richiede che il contratto non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione).

In altri termini – e per quanto in particolare interessa nella presente sede –, nei limiti in cui ciò sia consentito dal testo negoziale, devono favorirsi le opzioni interpretative che consentano di evitare la declaratoria di invalidità.

In conclusione, l'ipotesi ermeneutica per cui il richiamo al parametro Euribor debba intendersi accompagnato dal ricorso al criterio del divisore di 365 giorni – da ritenersi senz'altro coerente con la lettura sinottica di tutte le pattuizioni sopra evidenziata – va preferita rispetto alla ricostruzione tendente alla affermazione della indeterminabilità (e della conseguente nullità) della previsione relativa agli interessi.

Non può poi sottacersi come, in linea con quanto testé esposto, anche i tassi iniziali indicati nei contratti siano determinati, attraverso maggiorazioni, a partire dal dato Euribor individuato con riferimento al divisore 365 (v. pag. 1 dell'all. 9 della citazione; pag. 6 dell'all. 10 della citazione; pag. 1 dell'all. 13 della citazione; cfr. Trib. Milano Sez. III 4.1.2023, n. 82, e App. Torino Sez. I 24.8.2021, n. 955, che attribuiscono rilievo al fatto che il dato indicato risultava coincidente con uno specifico differenziale).

Nessun vizio può pertanto ravvisarsi nelle clausole relative agli interessi, come del resto affermato dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 25 e pag. 39 della consulenza tecnica d'ufficio, in cui, in riferimento ad entrambi i conti correnti, si fa menzione della *“corretta pattuizione per iscritto del tasso di interesse”*).



2.1.6. Quanto alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, si osserva, in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100165 ed alla apertura di credito del 5.6.2008, che non risulta prevista alcuna commissione di massimo scoperto (v., in particolare, pag. 1 dell'all. 9 della citazione, in cui si legge chiaramente: *"commissione di massimo scoperto % ... Nessun tasso"*).

Ciò appare confermato dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag. 30 della consulenza tecnica d'ufficio, dove si legge che *"la commissione di massimo scoperto non è stata calcolata, né conseguentemente addebitata"*).

La lettera del 19.3.2012 – sottoscritta *"per accettazione"* da S.I.Ba. s.r.l. (v. pag. 2 dell'all. 11 della citazione) - attesta invece la pattuizione di *"commissione omnicomprensiva pari allo 0,125%"* da applicarsi a partire dall'1.4.2012.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice (v. pagg. 7-8 delle osservazioni di S.I.Ba. s.r.l. alla consulenza tecnica d'ufficio), la suddetta clausola non può considerarsi nulla per indeterminatezza.

Tenuto conto della sua introduzione nel 2012, essa risulta infatti soggetta al testo dell'art. 117-*bis* del c.d. T.U.B. che – introdotto dal D.L. n. 201/2011 e successivamente modificato – dispone al comma 1 che *"i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera C.I.C.R. anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"*.

La rigida tipizzazione operata dal legislatore con la suddetta norma – preordinata a stroncare le incertezze interpretative precedentemente rilevate – si accompagna alla nullità (sancita dal comma 3 del medesimo articolo) di tutte le clausole contemplanti provvigioni differenti da quelle tipizzate, sicché, non essendovi alternative negoziali lecite, la più autorevole dottrina formatasi sul punto ha sostenuto come possa reputarsi valida la previsione di oneri di affidamento anche in assenza di esplicitazione contrattuale e di specificazione in contratto delle modalità applicative.

In tal senso si è motivatamente orientato il consulente tecnico d'ufficio, che ha infatti replicato alle osservazioni di parte attrice affermando che *"i criteri per la determinazione della commissione omnicomprensiva sono stabiliti direttamente dalla legge e in particolare dall'art. 117-bis del D. Lgs. 385/93"* (v. pag. 9 delle risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti; v. anche pag. 30 della consulenza tecnica d'ufficio).



Del pari condivisibile appare la scelta dell'ausiliario del Tribunale di espungere dal saldo del conto corrente n. 100165 gli addebiti correlati alla *"commissione di istruttoria veloce"*, non rinvenendosi sul punto alcuna valida pattuizione (v. pag. 30 della consulenza tecnica d'ufficio, in cui si legge che *"la commissione di istruttoria veloce non veniva in alcun modo pattuita né tantomeno comunicata al cliente, per cui, chiaramente, lo scrivente ha proceduto alla depurazione dal conto corrente della stessa"*).

Venendo invece al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 415680 ed alla annessa apertura di credito del 16.11.2015, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che *"la commissione di massimo scoperto non veniva calcolata, né addebitata ma, per contro, venivano addebitate al conto corrente le seguenti spese aggiuntive per: - commissione sul fido accordato; - commissione di istruttoria veloce"* (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio).

Nei confronti del secondo onere (per cui v. pag. 2 dell'all. 13 della citazione) nessuna contestazione è stata mossa da parte attrice.

In merito al primo – e, dunque, alla *"commissione sul fido accordato"* (per cui v. ancora pag. 2 dell'all. 13 della citazione) -, le censure di indeterminatezza articolate da S.I.Ba. s.r.l. (v., in particolare, pag. 10 della comparsa conclusionale) vanno respinte, oltre che in ragione della specifica previsione della base di calcolo costituita dall'affidamento concesso e della percentuale pari allo 0,25000%, anche alla luce della già rilevata tipizzazione imposta dall'art. 117-bis del c.d. T.U.B., applicabile tenuto conto del fatto che il contratto n. 415680 e la annessa apertura di credito risalgono al 2015.

Nessuna epurazione va pertanto effettuata per gli addebiti operati a titolo di commissioni dai rapporti da ultimo menzionati.

2.1.7. La doglianza di usurarietà deve reputarsi integralmente infondata.

Occorre anzitutto evidenziare, in ossequio all'ormai consolidato arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, va ritenuta valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse ma anche la possibilità di ricorrere al canone della buona fede in fase esecutiva per la quale sarebbe scorretta la pretesa di pagamento di tasso di interesse divenuto usurario avendo ecceduto la soglia (Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 245675, per la quale, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di



determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; v. anche, Trib. Arezzo 16.4.2020, n. 277 e Trib. Siracusa Sez. II 27.2.2020, n. 263, ove si esplicita l'irrelevanza della usura sopravvenuta anche per i rapporti di conto corrente).

Va poi ricordato, secondo quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, che, in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I 15.9.2017, n. 21470).

Quanto alla verifica di usurarietà delle commissioni di massimo scoperto relative *“ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009”*, si evidenzia poi che, secondo il recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. Civ. 20.6.2018, n. 16303), *“ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C.M.S. in concreto praticata, rispetto a quello della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”*.

In conformità a tali indicazioni, la rilevanza - nei termini testé precisati - delle commissioni remuneratorie nel vaglio di usurarietà relativo alle fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009 è subordinata alla circostanza che le commissioni in concreto applicate siano superiori alla c.d. commissione di massimo scoperto soglia.



Diversamente, allorché non sia dimostrato che siano state praticate commissioni eccedenti la predetta soglia, nessuna specifica verifica di usurarietà deve essere compiuta.

Deve infine precisarsi che per le pattuizioni successive all'entrata in vigore della disciplina del D.L. n. 185/2008 conv. in legge 2/2009 l'indagine relativa al superamento della soglia di usura va effettuata computando le commissioni remuneratorie nel tasso effettivo applicato da comparare al tasso soglia di usura.

Nel caso di specie, come si rilevato al punto che precede, nessuna commissione di massimo scoperto è stata applicata anteriormente all'entrata in vigore della normativa da ultimo richiamata (v. pag. 30 della consulenza tecnica d'ufficio, dove si legge, con riguardo al conto corrente n. 100165 ed alla apertura di credito del 5.6.2008, che *“la commissione di massimo scoperto non è stata calcolata, né conseguentemente addebitata”*; v., in merito al conto corrente di corrispondenza n. 415680 ed alla annessa apertura di credito del 16.11.2015, pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio, in cui si chiarisce come non si ponga alcuna necessità di verificare l'applicazione di commissioni di massimo scoperto sino al 31.12.2009, *“in quanto il rapporto in questione è stato acceso solo in data 4.5.2015”*).

Per ciò che attiene agli ulteriori oneri addebitati – e, precisamente, alla *“commissione omnicomprensiva pari allo 0,125%”* introdotta dalla lettera del 19.3.2012 nel rapporto di conto n. 100165 (v. pag. 2 dell'all. 11 della citazione) ed alla *“commissione sul fido accordato”* ed alla *“commissione di istruttoria veloce”* previste nel rapporto n. 415680 all'esito della concessione dell'affidamento (v. pag. 2 dell'all. 13 della citazione) -, essi, risalendo ad epoca successiva al D.L. n. 185/2008 conv. in legge 2/2009, vanno tenuti in considerazione nella determinazione del tasso da comparare alla soglia di usura.

Premesso quanto sopra, in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100165 stipulato il 5.6.2008 (v. all. 9 della citazione) ed alla apertura di credito di pari data *garantita da ipoteca e qualificata espressamente come operazione di natura fondiaria ex art. 38 e ss. del c.d. T.U.B.* (v. all. 10 della citazione), si osserva che il primo riporta *“tasso effettivo annuo per scoperto di conto”* pari al 6,387%, determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione a partire da tasso *“nominale annuo”* del 6,240%, contemplato anche dal secondo testo negoziale (v. pag. 1 dell'all. 9 della citazione e pag. 7 dell'all. 10 della citazione).

Alla luce di ciò, secondo la formula di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 antecedente alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. x 1,5) e secondo i tassi effettivi medi registrati nel trimestre compreso tra l'1.4.2008 e il 30.6.2008 (v. i dati del decreto trimestrale a pag. 101 della



consulenza tecnica d'ufficio), non si ravvisa alcuna usura né avuto riguardo al tasso soglia valido per la categoria delle *“aperture di credito in conto corrente fino a 5.000”* euro pari al 19,365% (12,91% x 1,5), né avuto riguardo al tasso soglia valido per la categoria delle *“aperture di credito in conto corrente oltre 5.000”* euro pari al 14,82% (9,88% x 1,5), né avuto riguardo al tasso soglia valido per la categoria dei *“mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”* pari al 9,00% (6,00% x 1,5).

Con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 415680, appare di *fondamentale* importanza evidenziare che a partire dalla sua stipula intervenuta il 4.5.2015 e fino al 16.11.2015 esso non risulta assistito da alcuna apertura di credito e che, coerentemente, il testo negoziale contempla esclusivamente un *“tasso debitore per sconfinamenti in assenza di affidamento”* pari, quanto al *“tasso effettivo”*, al 16,98586% (v. pag. 2 dell'all. 12 della citazione).

Secondo la formula di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 successiva alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. + $\frac{1}{4}$ + 4%) e secondo i tassi effettivi medi registrati nel trimestre compreso tra l'1.4.2015 e il 30.6.2015 (v. i dati del decreto trimestrale a pag. 300 della consulenza tecnica d'ufficio), nessuna usura sussiste né ove si assumesse a riferimento il tasso soglia valido per la categoria delle *“aperture di credito in conto corrente fino a 5.000”* euro pari al 18,5750% (11,66% + $\frac{1}{4}$ + 4), né ove si assumesse a riferimento il tasso soglia valido per la categoria degli *“scoperti senza affidamento fino a 1.500”* euro o *“oltre 1.500”* euro pari, rispettivamente, al 24,22% (16,22% + $\frac{1}{4}$ + 4) e al 22,8625% (15,09% + $\frac{1}{4}$ + 4).

In seguito alla concessione dell'affidamento fino ad €. 30.000,00, intervenuta solo con il contratto del 16.11.2015 (v. all. 13 della citazione), come si è già rilevato, la verifica di usurarietà va condotta *separatamente* per i tassi intra-fido e per i tassi extra-fido (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 15.9.2017, n. 21470 cit.).

Ebbene, successivamente alla suddetta pattuizione negoziale, il rapporto ha previsto un *“tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso”* pari, quanto al *“tasso effettivo”*, all'8,24322% (v. pag. 1 dell'all. 13 della citazione).

Tale percentuale risulta inferiore al tasso soglia di usura, determinato - secondo la formula di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 successiva alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. + $\frac{1}{4}$ + 4%) e secondo i tassi effettivi medi registrati nel trimestre compreso tra l'1.10.2015 ed il 31.12.2015 (v. i dati del decreto trimestrale a pag. 302 della consulenza tecnica d'ufficio) - avendo riguardo alla categoria delle *“aperture di credito in conto corrente oltre 5.000”* euro in misura pari al 16,1000% (9,68% + $\frac{1}{4}$ + 4), *pertinente per le clausole di interessi intra-fido*.



Passando al “tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso”, esso è pari, quanto al “tasso effettivo”, al 16,98586% (v. pag. 1 dell’all. 13 della citazione).

Anche tale percentuale risulta inferiore al tasso soglia di usura, determinato - secondo la formula di cui all’art. 2 della legge n. 108/1996 successiva alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. + $\frac{1}{4}$ + 4%) e secondo i tassi effettivi medi registrati nel trimestre compreso tra l’1.10.2015 ed il 31.12.2015 (v. i dati del decreto trimestrale a pag. 302 della consulenza tecnica d’ufficio) – avendo riguardo alla categoria degli “scoperti senza affidamento fino a 1.500” euro o “oltre 1.500” euro in misura pari rispettivamente al 24,1200% (16,12% + $\frac{1}{4}$ + 4) e al 22,7625% (15,01% + $\frac{1}{4}$ + 4), da considerarsi le *uniche pertinenti rispetto alle clausole di interessi extra-fido*.

In conclusione, non occorre procedere alla epurazione imposta dall’art. 1815 c.c. in relazione ad alcun vincolo contrattuale.

2.1.8. In merito al lamentato anatocismo, il consulente tecnico d’ufficio nominato ha acclarato l’illegittima applicazione nel conto corrente di corrispondenza n. 100165 della capitalizzazione degli interessi passivi, esclusivamente per il periodo compreso tra l’1.1.2014 e la data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 3.8.2016, ed ha conseguentemente provveduto della espunzione degli oneri addebitati a tale titolo (v. pagg. 32-33 e pag. 36 della consulenza tecnica d’ufficio).

In proposito, si osserva che, per il precedente intervallo temporale compreso tra il 5.6.2008 e il 31.12.2013, nessuna illegittimità è stata ravvisata, tenuto conto del fatto che, nel testo contrattuale agli atti, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi sia degli interessi passivi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal correntista (v. pag. 1 e pag. 2, art. 9 delle “norme” della Sezione I, dell’all. 9 della citazione; v., sul punto, anche pag. 26, nota 1, della consulenza tecnica d’ufficio, in cui si legge che “dal contratto prodotto, a pagina 2/4 – sezione I Conto Corrente Bancario – Art. 9, è chiaramente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi”).

Per il successivo periodo compreso tra l’1.1.2014 e il 3.8.2016, invece, l’espunzione operata dal consulente tecnico d’ufficio va condivisa, atteso che la disposizione di cui all’art. 120 del decr. lgs. n. 385/1993 - nel testo vigente tra la data di entrata in vigore della legge del 27.12.2013, n. 147 e la data di entrata in vigore del D.L. del 14.2.2016, n. 18 conv. nella legge dell’8.4.2016, n. 49, seguita dalla delibera del C.I.C.R. del 3.8.2016 – deve reputarsi dotata di immediata portata precettiva e tale da escludere, per il corrispondente arco di tempo, la legittimità di qualsivoglia addebito di carattere anatocistico.



In questo senso si è espressa la più autorevole dottrina formatasi in materia, per la quale non ha costituito ostacolo alla applicabilità di siffatta previsione la circostanza della mancata emanazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, non potendo l'art. 161, comma 5, del decr. lgs. n. 385/1993 determinare lo stravolgimento della gerarchia delle fonti del diritto.

Le conclusioni sopra esposte sono state di recente affermate da una condivisibile pronuncia di merito, in cui si legge che *“l'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato l'art. 120, comma 2, T.U.B. con efficacia immediatamente precettiva, introducendo il divieto di anatocismo nei rapporti bancari (laddove prevede che gli interessi periodicamente capitalizzati – alias maturati e quindi contabilizzati – non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale). Tale disposizione è identica a quella contenuta nell'articolo unico della proposta di legge AC 1661 presentata alla Camera dei Deputati nel corso della XVII Legislatura, nella cui relazione illustrativa è scritto che “La proposta di legge, che per la prima volta tipizza l'improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”. Che la volontà del legislatore del 2013, al di là di una certa imprecisione terminologica, fosse quella di introdurre il divieto di anatocismo nei rapporti bancari – modificando radicalmente la disposizione precedente che lo aveva ammesso nel 1999 – si evince del resto dal confronto con la previgente formulazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., il quale rimetteva ad una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il potere di regolare la produzione di interessi anatocistici nelle operazioni bancarie (“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”). La previsione del potere del C.I.C.R. di emanare disposizioni attuative del divieto di anatocismo introdotto dal novellato art. 120, comma 2, T.U.B. non consente all'interprete – in mancanza di una espressa volontà del legislatore in tal senso – di ritenere che l'efficacia precettiva della norma fosse subordinata all'emanazione della delibera C.I.C.R. (che non è mai avvenuta, rendendo di fatto inoperante il divieto dell'anatocismo bancario). Diversamente opinando si farebbe dipendere l'efficacia di una norma di legge dall'emanazione di un atto del potere esecutivo (di cui il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è espressione), con grave vulnus dei rapporti costituzionali tra poteri dello Stato. Il novellato art. 120, comma 2, T.U.B. ha una portata precettiva autonoma (gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori) e la delibera del C.I.C.R., qualora fosse stata emanata, avrebbe avuto soltanto la*



funzione di disciplinare la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e le modalità operative per il conteggio separato degli interessi rispetto al capitale [...]. L'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha invece introdotto il divieto di anatocismo bancario con una norma precettiva, che imponeva alle banche di non operare più la capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della norma), in quanto il provvedimento del C.I.C.R. ivi richiamato non aveva la funzione di disciplinare il divieto di anatocismo (che il legislatore ha inteso vietare in modo assoluto), ma soltanto quella di regolare in modo uniforme la periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori da parte delle banche e le modalità operative per il conteggio separato degli interessi maturati rispetto al capitale. Va infine escluso che l'ultrattività della disciplina dell'anatocismo contenuta nella delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 si possa fondare sulla previsione contenuta nell'art. 161, comma 5, del d. lgs. n. 395/1993 (il quale prevede che "le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo"). L'art. 161, comma 5, cit., contiene una norma transitoria, posta in chiusura del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che aveva lo scopo di regolare gli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità creditizie in forza di norme abrogate o sostituite dal d. lgs. n. 385/1993, prevedendo il perdurare della loro efficacia fino alla emanazione dei nuovi provvedimenti amministrativi che avrebbero dovuto essere emanati ai sensi del medesimo d. lgs. n. 385/1993. Quand'anche si volesse ritenere che l'art. 161, comma 5, del d. lgs. n. 385/1993 contenga un rinvio mobile (e sia quindi applicabile in tutti i casi in cui una disposizione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – successivamente modificata – preveda l'adozione di un provvedimento attuativo da parte della competente autorità creditizia), nondimeno se ne dovrebbe escludere l'applicabilità al caso di specie, in quanto l'ambito di applicazione della norma è necessariamente limitato all'ipotesi in cui una disposizione del T.U.B. non possa produrre effetti in mancanza del provvedimento adottato dall'autorità creditizia, mentre nel caso di specie il divieto di anatocismo introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 146 è immediatamente precettivo" (v., testualmente, Trib. Frosinone Sez. I 16.3.2021, n. 288; v., in senso conforme, già Trib. Milano 9.7.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015).

In merito al conto corrente di corrispondenza n. 415860, invece, nessuna questione di espunzione di interessi anatocistici deve porsi.

In proposito è sufficiente rilevare che [REDACTED], esplicitamente nella citazione e richiamando all'uopo la propria perizia di parte (v. pag. 25 della citazione e pag. 53 della perizia di cui all'all. 8



della citazione), nel riquadro denominato “*effetto valuta e anatocismo*” relativo al predetto vincolo negoziale – e *diversamente da quanto accade con il conto n. 100165* -, non ha indicato alcun addebito.

2.1.9. In merito al tema delle valute, il consulente tecnico d’ufficio ha affermato, con riguardo a tutti i contratti esaminati: “*l’odierno ausiliare non ha rinvenuto alcuna operazione per la quale sia stata contestata l’applicazione delle valute e, oltretutto, ha individuato la corretta applicazione delle stesse*” (v. pag. 34 e pag. 48 della consulenza tecnica d’ufficio).

2.1.10. Alla luce di tutte le considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, può dunque procedersi alla quantificazione del corretto saldo dei rapporti oggetto di causa.

In relazione al conto corrente n. 100165 ed alla apertura di credito del 5.6.2008 garantita da ipoteca, va reputata corretta la conclusione del consulente tecnico d’ufficio per cui, tenuto conto della applicazione dei tassi contrattualmente convenuti, in assenza di qualsiasi usura, previa espunzione della capitalizzazione degli interessi per il periodo compreso tra l’1.1.2014 e il 3.8.2016, all’esito della eliminazione dei soli addebiti operati a titolo di commissioni di istruttoria veloce e acclarata la correttezza delle valute, alla data di chiusura del 31.3.2017 [REDACTED] vanterebbe credito verso la [REDACTED] per €. 8.457,16 (v. pagg. 35-36-37 della consulenza tecnica d’ufficio).

Conseguentemente, avendo la convenuta riconosciuto, in fase di estinzione, la sola somma di €. 449,46, l’attrice ha diritto al pagamento della differenza, pari ad €. 8.007,70 (€. 8.457,16 - €. 449,46).

Al superiore importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.

In relazione al conto corrente n. 415860 ed alla apertura di credito del 16.11.2015, invece, come si è visto, nessuna correzione va apportata al saldo quantificato, al momento della chiusura del 31.3.2017, dalla Banca [REDACTED] per €. 48,59 a credito della correntista (v. pag. 17 dell’all. 2 della citazione).

Ed infatti, rispetto a tale rapporto, non si è ravvisata alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, alcuna fattispecie di usurarietà, alcuna illegittima annotazione di commissioni, alcuna violazione della regolamentazione concernente le valute e non risulta essere stata censurata alcuna illecita capitalizzazione di interessi.

2.2. Va integralmente rigettata per mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova la domanda con cui [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno determinatosi in ragione della impossibilità di impiegare le somme indebitamente corrisposte all’istituto di credito in ulteriori remunerativi investimenti, per un importo non inferiore ad €. 10.000,00.



Ed invero, il pregiudizio lamentato risulta essere stato descritto in termini eccessivamente generici, non essendo stata in alcun modo precisata l'incidenza della condotta della Banca [REDACTED] sull'attività svolta dalla attrice.

Né tantomeno le carenze di allegazione e prova sopra evidenziate possono superarsi con la liquidazione equitativa del danno, in quanto l'applicazione dell'art. 1226 c.c. – com'è noto – postula che sia stata raggiunta la dimostrazione della *“reale esistenza”* del danno stesso, *“prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”* (v. testualmente Cass. Civ. Sez. I 29.7.2009, n. 17677).

Con specifica attinenza al caso di specie, poi, il Supremo Collegio ha ancora precisato in materia che il ricorso alla disposizione in esame esige il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. Civ. Sez. III 12.4.2023, n. 9744, che ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).

3. Quanto alle spese, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea – riconosciuta fondata solo nella misura di €. 8.007,70 -, sussistono i presupposti per compensare, in ragione della soccombenza reciproca *ex art. 92, comma 2, c.p.c.*, le spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$, mentre il residuo $\frac{1}{2}$ va posto a carico della prevalentemente soccombente Banca [REDACTED] (Cass. Civ. Sez. I 24.4.2018, n. 10113, per cui *“la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”*; Cass. Civ. Sez. II 7.3.2012, n. 3595, per cui, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse; mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione e quale delle parti debba essere condannata in quanto prevalentemente soccombente).



La liquidazione viene effettuata secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, avuto riguardo all'entità della somma attribuita alla vittoriosa [REDACTED], in conformità all'art. 5, comma 1, del predetto decreto (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).

Tenuto conto del già evidenziato limitato accoglimento della domanda attorea, vanno posti definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come in atti quantificati.

P.Q.M.

Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1587/2019, ogni altra istanza ed azione disattese:

- in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebitto, condanna Banca [REDACTED] [REDACTED] società cooperativa a corrispondere a [REDACTED] la somma di €. 8.007,70, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per le ragioni [REDACTED] motivazione;
- rigetta nel resto, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di $\frac{1}{2}$ le spese di lite, che liquida in complessivi €. 5.077,00, e condanna [REDACTED] società cooperativa a pagare a [REDACTED] il residuo $\frac{1}{2}$ per €. 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio, per come già quantificati in atti.

Così deciso in Siracusa, il 17.9.2023.

Il Giudice

dott. Gabriele Patti

